

Regione Toscana Consiglio Regionale

DELIBERA 20 dicembre 1994, n. 588.

Determinazione superficie agricola e forestale di ciascuna provincia toscana ai fini faunistici

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Vista la legge regionale 12-1-94 n. 3 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Rilevato che l'art. 42 della L.R. 3/94 succitata, prevede che la Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, provveda a disciplinare l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica o in presenza di coltura specializzate;

Ritenuto necessario e urgente procedere alla disciplina dell'esercizio venatorio nelle superfici di cui sopra;

Sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole di cui all'art. 42 della L.R. 3/94;

DELIBERA

di approvare le Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ALLEGATO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 42 della LR. n. 3/94, l'attività venatoria in forma vagante e da appostamento temporaneo è altresì vietata:

a - dentro appezzamenti di terreno dove siano in atto colture di: mais, sorgo, saggina, girasole, tabacco, ortive e floricole a pieno campo, prati artificiali irrigui (dalla ripresa della vegetazione al taglio) ovvero altre colture cerealicole, oleaginose e proteoleaginose;

b - dentro appezzamenti di terreno dove siano impiantati: frutteti specializzati, vigneti specializzati (impianti con almeno 1.500 piante ad ha), oliveti specializzati (impianti con almeno 200 piante ad ha);

c - a distanza inferiore a 100 metri da serre, tunnel (anche in polietilene) impianti di irrigazione a funzionamento elettronico e da voliere ovvero da macchine agricole in attività lavorativa;

d - per eventuali altre colture danneggiabili non espressamente previste dai punti precedenti i divieti sono autorizzati dalle Amministrazioni comunali entro 30 giorni dalla richiesta;

e - nei terreni recintati anche con fili percorsi da corrente elettrica, negli stabbi o stazzi e in altri recinti destinati a ricovero e/o somministrazione di alimenti al bestiame nel periodo di utilizzazione;

f - nei recinti fissi o mobili, predisposti per la turnazione di pascoli. Il divieto suddetto si applica in presenza di quantitativi minimi di animali pari a:

bovini e bufalini, n. 10

equini, n. 3

ovini, caprini e suini, n. 50

e comunque con densità di capi non inferiore a:

bovini, bufalini, equini, 1 capo ogni 2,0 ha

ovini, caprini, suini, 1 capo ogni 0,5 ha.

Le Province, a tutela dell'allevamento allo stato brado e per particolari situazioni ambientali e di gestione aziendale possono elevare i limiti di cui sopra fino ad un massimo di:

bovini, bufalini, equini, 1 capo ogni 5 ha

ovini, caprini, suini, 1 capo ogni ha.

2. I divieti di cui al 1° comma hanno termine al momento del raccolto o dell'utilizzazione e devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta «Coltura in atto divieto di caccia fino al raccolto», ovvero «Attività zootecnica in atto divieto di caccia fino al...»;

Le tabelle sono collocate a cura del proprietario o del conduttore del fondo secondo quanto indicato all'art. 26 della L.R. 3/94.

Il proprietario o il conduttore del fondo dovrà dare comunicazione dell'apposizione delle tabelle e del periodo di durata dal divieto al Comitato di gestione dell'A.T.C. in cui ricade tale fondo prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.

3. Nelle aree in cui è in fase di effettuazione il pascolo estensivo del bestiame è vietato avvicinarsi con il cane non al guinzaglio a distanza inferiore a 100 m da animali pascolanti.

4. E' inoltre vietato sparare a distanza inferiore a metri 50 da apiari, stabbi, stazzi ed altri recinti destinati al ricovero o all'alimentazione del bestiame, ovvero alla produzione di fauna